



Separazioni e Divorzi

innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile – Legge 162/2014

In senso giuridico con il termine **separazione** si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.

Con il termine **divorzio** si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio o la cessazione degli effetti civili.

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (art. 6)

I coniugi, ai sensi dell'art.6 possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati. In particolare *la negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:*

- separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione assistita entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

Ricevuta la convenzione, l'ufficiale di Stato Civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con gli adempimenti di competenza.

Separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile in Comune (art.12)

Il cittadino può richiedere la separazione consensuale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio direttamente all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il matrimonio o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi, sottoscrivendo una dichiarazione. Condizione essenziale è l'accordo tra le parti.

Non è possibile ricorrere a questa procedura:

1. in presenza di figli minori;
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

PROCEDIMENTO

Le parti devono presentare il modello dell'istanza scaricabile dal sito comunale presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente (o alternativamente inviarlo via mail all'indirizzo statocivile@comune.bracciano.rm.it) allegando copia del documento di identità.

L'ufficiale di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e se sussistono le condizioni stabilite dalla legge concorderà un appuntamento, in cui le parti dovranno dichiarare di volersi separare o divorziare. Nel giorno concordato, l'ufficiale di Stato Civile, redigerà un atto che verrà sottoscritto dalle parti. Contestualmente inviterà i componenti a ripresentarsi non prima di un mese per confermare l'accordo. La mancata comparizione determinerà la nullità dell'accordo.

COSTI

Il procedimento ha un costo di €16,00 che il Comune deve esigere al momento della sottoscrizione del primo accordo.